



COMUNE DI MALTIGNANO
Provincia di Ascoli Piceno
Cod. Istat 044027

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
(COPIA)

N.12 del Reg. Data 27-04-2021	Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 ED ALLEGATI. ESAME ED APPROVAZIONE.
--	--

L'anno duemilaventuno il giorno ventisette del mese di aprile alle ore 19:15, in seduta pubblica, svolta da remoto con modalità in videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del D.L. n°18 del 17 marzo 2020 e del Decreto del Sindaco n°10 del 27/04/2020.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale, in via telematica, per la trattazione del presente punto:

FALCIONI ARMANDO	P	FILIAGGI FEDERICA	P
SPURIO FAUSTO	P	NAZZARI FABIO	P
FLAMINI CLAUDIO	P	MERLONGHI DANIELA	P
MANCINI CILLA MONICA	P	LEODORI MICHELA	P
BALLATORI ETTORE	P	LISSO FRANCESCO	P
SOLETTI CARLA	P		

Assegnati n. 11
In Carica n. 11

Presenti n. 11
Assenti n. 0

- **Assiste il Segretario Comunale Dott. CAROPRESO LUIGI.**
- **Presiede FALCIONI ARMANDO, nella sua qualità di SINDACO.**

La seduta è Pubblica, svolta da remoto.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente dichiara valida la seduta ed invita i presenti ad esaminare il punto n° 9 dell'ordine del giorno.

Il Consigliere delegato Claudio Flamini, su richiesta del Sindaco, illustra il presente argomento posto all'ordine del giorno, ponendo l'accento sulle numerose misure nel campo del settore sociale.

Prende la parola il Sindaco, il quale dopo un accenno alle vicende espropriative degli anni 80 ed al conseguente pesante impatto dei contenziosi sul bilancio comunale, sottolinea i grossi sacrifici sostenuti pur di confermare le medesime tariffe nei servizi a domanda individuale, e gli stessi impegni nel campo dei servizi sociali, pur dovendo affrontare gli effetti del sisma del 2016 e della recente pandemia.

Prende la parola il Vice Sindaco, Mancini Cilla Monica, la quale anticipa la programmazione di alcuni servizi dedicati agli anziani; conclude rammentando l'importanza della creazione del plesso unico scolastico e gli elevati costi sostenuti per la sua realizzazione e per lo spostamento delle varie sedi scolastiche e comunali.

Terminati gli interventi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, corretto ed integrato dal D. Lgs 10 agosto 2014, n. 126 da ultimo dal D.M. 01.12.2015, avente per oggetto *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42* a conclusione del periodo di sperimentazione ha introdotto nuovi principi in materia di contabilità degli Enti locali ed ha modificato il T.U.E.L. (D.Lgs 267/2000) al fine di adeguarne i contenuti alla sopra richiamata normativa;

VISTO:

 i l'art. 162, primo comma, del D.Lgs 267/2000, corretto ed integrato dal D.Lgs 126/2014 il quale dispone che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al D. Lgs 118/2011;

 i l'art. 170, primo comma, del D.Lgs 267/2000, corretto ed integrato dal D. Lgs 126/2014, il quale dispone che gli enti sono tenuti ad applicare la disposizione contenuta in detto comma in merito alla predisposizione del Documento Unico di Programmazione;

 i l'art. 174, primo comma, del D.Lgs 267/2000, come modificato dal D.Lgs 126/2014, il quale stabilisce che lo schema di bilancio di previsione, finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno;

PREMESSO che l'art. 151, co. 1, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 dispone che gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

VISTI i decreti-legge, i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile e le ordinanze del Presidente della Giunta Regionale approvati in questi mesi per contrastare l'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del coronavirus;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.12 del 27-04-2021 COMUNE DI MALTIGNANO

VISTO l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone: *“Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021”*;

VISTO il Decreto del Ministero Interno del 13/01/2021, pubblicato in GU Serie Generale n. 13 del 18.01.2021, con il quale viene prorogato ulteriormente il termine di approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 *al 31 marzo 2021*;

VISTO il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 *“Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.”* c.d. Decreto Sostegni con il quale viene prorogato ulteriormente il termine di approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 *al 30 aprile 2021*;

VISTA la Legge 23.12.2019, n. 160, pubblicata nella G.U. del 30.12.2019, *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”*;

VISTA la Legge 30.12.2020, n. 178, pubblicata nella G.U. del 30.12.2020, *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.”*;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”*, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

VISTO inoltre l'articolo 10 del d.Lgs. n. 118/2011, in base al quale *“Il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione dell'ente, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale”*;

ATTESO CHE la Giunta Comunale, con deliberazione n. 26 del 08/04/2021 esecutiva ai sensi di legge, ha disposto la presentazione del DUP 2021/2023 al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 11 in data odierna, con la quale è stato approvato il DUP per il periodo 2021/2023;

ATTESO che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, con propria deliberazione n. 34 in data 08/04/2021, esecutiva, ha approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2021/2023 di cui all'art. 11 del d.Lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;

VISTO l'art. 21, comma 1, del D.Lgs 50/2016 secondo cui le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali e che detto programma è approvato nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio di previsione;

DATO ATTO che lo schema del programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023 è stato adottato ed approvato con delibera di Giunta comunale n.18 del 04/03/2021;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.12 del 27-04-2021 COMUNE DI MALTIGNANO

CONSIDERATO che la delibera di Giunta Comunale n.33 del 08/04/2021 immediatamente eseguibile ai sensi di legge, ha approvato la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2021/2023, ai sensi dell'art. 39 della L. 449/1997 e dell'art. 6 del D.Lgs 165/2011;

CONSIDERATO che il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari, redatto ai sensi dell'art. 58 della L. 133/2008, deve essere posto all'esame ed all'approvazione del Consiglio Comunale;

DATO ATTO che i contenuti di dette programmazioni settoriali richiamate nel punto precedente sono riportati nel Documento Unico di Programmazione, che è stato approvato dalla Giunta Comunale con atto n.26 del 08/04/2021, immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

VISTO lo schema di bilancio annuale di previsione predisposto per il triennio 2021-2023, allegato al presente atto e redatto secondo i modelli previsti nell'allegato n. 9 al D.Lgs. 118/2011, così come modificato dal D.Lgs. 126/2014, le cui risultanze sintetiche sono riportate nel prospetto riportato nel dispositivo della presente deliberazione e che contiene i seguenti allegati:

- ñ il prospetto delle spese per titoli e macroaggregati previsione di competenza
- ñ il prospetto delle entrate per titoli e tipologie
- ñ il prospetto delle previsioni in base al piano dei conti entrate e uscite,
- ñ il prospetto delle spese per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- ñ il quadro generale riassuntivo;
- ñ gli equilibri di bilancio;
- ñ la nota integrativa, allegato B);
- ñ la tabella dei parametri di obiettivi per i comuni ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, allegato (C)
- ñ il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione 2020 allegato E);
- ñ il prospetto concernente la composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione, allegato F);
- ñ il prospetto contenente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione, allegato G);
- ñ il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento, allegato H);
- ñ il piano degli indicatori di bilancio e dei risultati attesi, approvati con D.M. 22.12.2015, allegato M);

CONSIDERATO che le entrate tributarie di spettanza del Comune, sono previste in conformità alle relative disposizioni di legge;

ATTESO che l'approvazione delle tariffe costituisce presupposto per la formazione del bilancio, ai sensi dell'art. 54, del comma 1, del D.Lgs. 446/1997;

RILEVATO che il comma 169 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il suddetto termine fissato dallo Stato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento e che in caso di mancata approvazione entro il suddetto

DELIBERA DI CONSIGLIO n.12 del 27-04-2021 COMUNE DI MALTIGNANO

termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

CONSTATATO che il quadro normativo di riferimento per la predisposizione dei documenti programmatori è stato molto florido ma anche incerto e non definito e di conseguenza ha creato non poca confusione nella normativa da applicare;

VISTO, altresì, l'art. 15-bis de D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019 che ha stabilito che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, le deliberazioni regolamentari e tariffarie riguardanti:

- TARI;
- TOSAP;
- Imposta di pubblicità;
- canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari;
- diritti sulle pubbliche affissioni;
- imposta di scopo;

acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale del MEF, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce. A tal fine il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

VISTA la risoluzione del MEF del 18.02.2020 n. 1/DF che stabilisce che le aliquote ed i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del MEF entro il 28 ottobre dell'anno stesso. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto ad inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 dell'art. 1 della L. 160/2019 ed il testo del regolamento entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

DATO ATTO che per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 comma 816 e ss è prevista l'istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico), che riunisce in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari. Nella stessa legge è prevista l'istituzione del canone patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati a decorrere dal 1 gennaio 2021;

CONSIDERATO CHE, per quanto riportato nella L. 160/2019, i previgenti tributi sono sostituiti dal presente Canone unico ma non abrogati, pertanto continuano ad esplicare la propria efficacia per i periodi di imposta precedenti al 2021, anche ai fini dell'attività accertativa dell'ufficio competente;

CONSIDERATO che, a fronte di tale disposizione, il nuovo Canone dovrà essere istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane con apposito regolamento, da approvare ai sensi dell'art. 52 D. Lgs. 446/1997 dal Consiglio Comunale;

RITENUTO opportuno specificare che – a fronte dell'attuale incertezza normativa dalla quale si evidenzia una serie di criticità e di lacune che lasciano fortemente perplessi, dal presupposto giuridico alla determinazione delle tariffe che vengono impropriamente definite «standard» (sarebbe stato meglio definirle «base») lasciando all'ente la libertà di stabilire in concreto il loro importo in modo da assicurare un gettito pari a quello dei tributi o canoni che verrebbero sostituiti, secondo quanto stabilito al comma 817.

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno »*;

RICHIAMATO l'art. 42, comma 2, lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

RITENUTO pertanto che, in assenza di una specifica normativa contraria, come invece approvata dal Legislatore ai fini IMU e TARI, la competenza all'approvazione delle tariffe del nuovo Canone deve intendersi attribuita alla Giunta Comunale;

VISTO l'art. 1 comma 817 della L.160/2019, il quale permette di manovrare la tariffa standard in modo da garantire il risultato di gettito atteso sulla base della banca dati esistente, in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

RICHIAMATO il comma 738 dell'art. 1 della legge di bilancio 2020, L. 27.12.2019, n. 160, che ha abolito a decorrere dal 2020 la I.U.C., ad eccezione della tassa sui rifiuti (TARI) e rimanda ai commi da 739 e 783 la disciplina della nuova imposta municipale propria IMU;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 in data odierna, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale sono state approvate le aliquote e le relative detrazioni della per l'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2021 confermando quelle del 2020;

RILEVATO che il Piano Economico e Finanziario della TARI per l'anno 2021 alla data odierna ancora non è stato approvato dall'Ente territoriale competente ATA con propri atti;

PRESO ATTO che dal 2020 per la redazione del Piano Economico e Finanziario della TARI deve essere fatto riferimento a quanto disciplinato da ARERA con propria deliberazione del 31.10.2019, 443/2019/RIF, avente ad oggetto: Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;

ACCERTATO che l'articolo 1, comma 169, della legge 296/2006 sancisce che, in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

VISTO il Decreto legge "Sostegni" il quale all'art. 30 comma 5, proroga il termine ultimo per le rettifiche TARI al PEF, alle Tariffe TARI e al Regolamento al 30 giugno 2021: "Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, e all'art. 53 comma 16 delle legge 23 dicembre 2000 n. 388 i Comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021";

DELIBERA DI CONSIGLIO n.12 del 27-04-2021 COMUNE DI MALTIGNANO

OSSERVATO che la manovra finanziaria dell'ente che trova espressione nei dati del bilancio di previsione 2021/2023 si articola nella sostanziale invarianza delle imposte, tasse, tributi e tariffe, ad eccezione dell'addizionale IRPEF;

CONSIDERATO che le altre entrate tributarie di spettanza del Comune, sono previste in conformità alle relative disposizioni di legge;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale, con le quali sono state approvate le tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi ed i servizi locali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 42, secondo comma, lettera f) e dall'art. 172 del D.Lgs. 267/2000:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 in data 08/04/2021 relativa all'approvazione delle tariffe per la fruizione dei servizi pubblici a domanda individuale e dei servizi essenziali per l'esercizio di competenza, nonché alla determinazione dei relativi tassi di copertura dei costi di gestione;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data odierna, relativa alla verifica della quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie da cedere in diritto di superficie o di proprietà, con il relativo prezzo di cessione;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 in data odierna, relativa all'approvazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria (nuova IMU) di cui all'art.1 commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 per l'esercizio di competenza, nella stessa misura del 2020;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 01.04.2021 relativa al valore delle aree fabbricabili ai fini dell'imposta municipale propria, per l'esercizio di competenza;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 31/12/2020 relativa all'approvazione del Piano finanziario e le tariffe TARI 2020, tariffa sui rifiuti di cui all'articolo 1, comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- la deliberazione del Consiglio comunale n.8 in data odierna, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale l'ente ha stabilito di modificare per l'anno 2021 le aliquote per l'addizionale comunale IRPEF già deliberate nell'anno 2020;

RILEVATO che nella predisposizione del bilancio di previsione 2021/2023 è stata rispettata la destinazione dei proventi da sanzioni amministrative al codice della strada e per almeno il 50% del loro ammontare sono stati destinati alle finalità di cui agli articoli 142 e 208, comma 4, del codice della strada, come modificato dalla legge n. 120 del 29/7/2010;

DATO ATTO che la destinazione dei proventi per le sanzioni amministrative pecuniarie al codice della strada è avvenuta con deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 08/04/2021, immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

DATO ATTO che nel triennio 2021-2023 non ci sono spese correnti finanziate con i proventi dei permessi a costruire e che tali proventi sono stati destinati interamente al titolo II della spesa (spese in conto capitale), nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 460, della L. 11.12.2016, n. 232, come modificato dall'art. 1-bis del D.L. 156.10.2017 n. 148, convertito dalla L. 4.12.2017, n. 172;

RILEVATO che negli esercizi, 2021, 2022 e 2023 non è prevista la contrazione e/o la stipula di mutui e nessun ricorso al credito per il finanziare opere pubbliche;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 17 in data 04/03/2021 immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la programmazione biennale per gli acquisti di beni e servizi di importo uguale o superiore a 40.000 euro, ai sensi
DELIBERA DI CONSIGLIO n.12 del 27-04-2021 COMUNE DI MALTIGNANO

dell'art. 21, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 nel rispetto degli altri strumenti programmatori dell'Ente ed in coerenza con i propri bilanci;

RILEVATO che l'obbligo di approvazione del suddetto Programma decorre, come stabilito dalla Legge 232/2016, a partire dal bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018;

PRESO ATTO che con la legge di bilancio 2020, comma 602 dell'art. 1 della L. 160/2019, sono state abrogate le disposizioni contenute nell'art. 6, commi 7, 8, 9, 13 e 14 del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni dalla Legge 122/2010 parzialmente modificati dall'art. 1, comma 5 del D.L. 101/2013, prevedendo che, a decorrere dal 2020, non si applicano anche ai comuni le norme in materia di contenimento e riduzione della spesa per taglia carta, studi ed incarichi di consulenza, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, sponsorizzazioni, missioni, formazione, acquisto manutenzione e noleggio di autovetture, spese pubblicitarie;

DATO ATTO che il limite per la spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e quelli di collaborazione coordinata e continuativa rispettano il limite disposto dall'art. 14 della L. 23.06.2014, n. 89 di conversione del D.L. 24.04.2014, n. 66, è rimasto in vigore;

RICHIAMATO l'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, conv. in legge n. 89/2014, che ha imposto obiettivi di contenimento della spesa pubblica relativi alle spese per incarichi di studio, ricerca e consulenza e per co.co.co., prevedendo dal 2014 limiti parametrati all'ammontare della spesa di personale sostenuta dall'amministrazione conferente, desunta dal conto annuale del personale dell'anno 2012;

DATO ATTO che l'Ente intende fissare il limite di spesa per il conferimento degli incarichi di collaborazione genericamente intesi nella misura del 4,2% rispetto alla spesa di personale risultante dal Conto annuale del personale anno 2012, pari a € 1.680,00;

DATO ATTO altresì che vengono esclusi dal computo della spesa per incarichi di collaborazione i seguenti incarichi esterni:

1. incarichi relativi alla progettazione delle OO.PP. allocati al titolo II della spesa e ricompresi nel programma triennale delle OO.PP. approvato dal Consiglio Comunale;
2. incarichi assegnati per resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge per i quali manca qualsiasi facoltà discrezionale dell'amministrazione in quanto trattasi di competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione stessa.
3. incarichi finanziati integralmente con risorse esterne la cui spesa non grava sul bilancio dell'Ente (*Deliberazione Corte dei Conti – Sezione Regionale per la Puglia n. 7 del 29 aprile 2008*).

TENUTO CONTO dei programmi esplicitati nel documento unico di programmazione approvato, si può indicativamente rilevare l'esigenza di procedere all'affidamento di incarichi di studio, di ricerca o di consulenza, giustificato da diversi fattori, quali:

- 1) obiettivi particolarmente complessi, per i quali è opportuno acquisire dall'esterno le necessarie competenze;
- 2) impossibilità di utilizzare il personale disponibile in forza all'ente, da valutare caso per caso;

DATO ATTO che l'affidamento degli incarichi deve avvenire sempre nel rispetto delle disposizioni del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, di cui alla deliberazione della Giunta comunale n. 84/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

ACCERTATO che la spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e quelli di collaborazione coordinata e continuativa, rispetta il limite disposto dall'art. 14 della L.

DELIBERA DI CONSIGLIO n.12 del 27-04-2021 COMUNE DI MALTIGNANO

23.06.2014, n. 89 di conversione del D.L. n. 66/2014, come da prospetto allegato alla presente delibera sotto la lettera N);

RILEVATO che nel triennio 2021/2023 sono previsti in bilancio gli oneri per i rinnovi contrattuali sulla base della relazione alla Legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018) con attualizzazione del valore del monte salari 2016 con un incremento di una percentuale del 3,48% ed a tale valore applicando aumenti percentuali dell' 3,71% per il 2021, dell' 3,91% per il 2022 e 2023 (oneri compresi);

RILEVATO che il Fondo crediti di dubbia esigibilità, introdotto dal D.Lgs. 118/2011, prevede l'obbligo di stanziare nel bilancio di previsione un'apposita posta contabile denominata "accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità", che - come stabilito dal comma 882 dell'art. 1 della L. 27.12.2017, n. 205 - deve avere dal 2021 accantonamenti minimi del 100% degli importi correttamente quantificati, determinati secondo le modalità del suddetto D.Lgs. 118/2011, integrato e corretto dal D.Lgs. 126/2014;

DATO ATTO che il Fondo crediti di dubbia esigibilità previsto nel bilancio di previsione 2021/2023 risulta nel 2021 di €. 30.532,43, nel 2022 e 2023 di €. 30.405,63, pari ad un accantonamento del 100% degli importi correttamente quantificati, determinati secondo le modalità del suddetto D.Lgs. 118/2011, integrato e corretto dal D.Lgs. 126/2014;

RILEVATO, inoltre,:

- che il fondo di riserva è previsto nei limiti indicati dall'art. 166 del D.Lgs. 267/2000, risultando pari allo 0,32% delle spese correnti inizialmente previste in bilancio;
- che il fondo di riserva di cassa è previsto nei limiti indicati dall'art. 166, comma 2 quater, del D.Lgs. 267/2000 risultando l'0,38% delle spese finali;
- che è stato costituito il fondo garanzia debiti commerciali pari al 3% dello stanziamento complessivo del macro aggregato 103;

DATO ATTO, altresì, che dalla tabella di cui al D.M. 18.02.2013 allegata al rendiconto della gestione dell'esercizio 2019 non risulta che questo Ente è in condizioni strutturalmente deficitarie;

VERIFICATO che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente;

VISTA la nota integrativa al bilancio di previsione 2021/2023, documento allegato alla presente deliberazione sotto la lettera B) per farne parte integrante e sostanziale;

RILEVATO che una delle novità più importanti della Legge 30.12.2018, n. 145, articoli 1 commi da 819 a 826, è rappresentata dalla cancellazione del "pareggio di bilancio" minato alle basi dalle sentenze n. 247/2017 e 101/2018 della Corte Costituzionale e già parzialmente superato dal parziale sblocco degli avanzi di amministrazione previsto dalla Circolare MEF 25/2018;

PRESO ATTO che il pareggio di bilancio è stato sostituito dagli "equilibri di bilancio" con risultato di competenza, a consuntivo, non negativo e quindi i Comuni possono utilizzare il risultato di amministrazione ed il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

RILEVATO che dal 2019, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 1, commi da 819 a 826 della L. 30.12.2018, n.145, per il rispetto dei vincoli di finanza pubblica gli enti
DELIBERA DI CONSIGLIO n.12 del 27-04-2021 COMUNE DI MALTIGNANO

saranno considerati in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo, come certificato dal prospetto accluso al rendiconto della gestione, allegato 10 al D.Lgs. 118/2011. Quest'ultimo include il risultato di amministrazione (indipendentemente dal fatto che sia applicato per investimenti o spese correnti non ripetitive) che le accensioni di prestiti - elementi sui cui la Corte Costituzionale è intervenuta - e negli equilibri di bilancio entra pienamente il fondo pluriennale vincolato, indipendentemente dal fatto che sia alimentato o meno da debito;

DATO ATTO che lo schema di bilancio e degli altri documenti allo stesso allegati sono stati redatti tenendo conto delle disposizioni vigenti e che sono stati osservati i principi e le norme stabiliti dall'ordinamento finanziario e contabile così come disciplinati dal D.Lgs. 118/2011 corretto ed integrato dal D.Lgs. 126/2014 e sono allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

RILEVATO che negli allegati di bilancio sono compresi:

- gli allegati di cui all'art. 172 del D.Lgs. 267/2000;
- gli allegati previsti nell'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011;
- viene esplicitato il fabbisogno triennale del personale;
- i prospetti di articolazione delle tipologie di entrata in categorie e dei programmi di spesa in macroaggregati ai sensi dell'art. 165, commi 3 e 5 del D.Lgs. 267/2000;
- il piano degli indicatori di bilancio e dei risultati attesi, approvati con D.M. 22.12.2015

DATO ATTO che, eventuali proposte di emendamento allo schema di bilancio di previsione 2021-2023 proposti dai Gruppi Consiliari di minoranza nei termini previsti dal regolamento di contabilità, saranno oggetto di discussione in sede di approvazione consiliare del presente atto dietro parere espresso dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario e del Revisore dei Conti;

RITENUTO che sussistono le condizioni previste dalla legge per sottoporre lo schema del bilancio annuale di previsione per il triennio 2021-2023 e gli atti allo stesso allegati all'esame del Consiglio Comunale nonché il DUP 2021-2023;

CONSTATATO che in relazione allo schema di bilancio predisposto dalla Giunta non sono pervenuti emendamenti;

VISTO, inoltre, che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 – TUEL - il parere favorevole del Responsabile Servizi Finanziari - in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa – ed in ordine alla regolarità contabile;

VISTO il d.lgs. n. 267/2000;

VISTO il d.lgs. n. 118/2011;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

VISTA l'urgenza e la improrogabilità del presente atto;

Con voti resi per appello nominale in seduta tenutasi in videoconferenza, mediante l'uso di dispositivi informatici, dal seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 11, astenuti n. 0; votanti: n. 11, voti favorevoli: n. 11

DELIBERA DI CONSIGLIO n.12 del 27-04-2021 COMUNE DI MALTIGNANO

DELIBERA

DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 174 del d.lgs. n. 267/2000 e degli articolo 10 del d.lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2021/2023, unitamente ai relativi allegati redatti secondo l'all. 9 al d.lgs. n. 118/1011, così come risulta dall'allegato Bilancio di previsione 2021/2023, alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale le cui risultanze complessive sono riportate nel seguente prospetto:

ENTRATE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	SPESE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	897.550,74								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.343.931,47	1.157.810,91	1.165.810,91	1.165.810,91	Titolo 1 - Spese correnti	2.851.286,52	2.174.140,65	2.088.571,86	2.060.551,88
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	873.701,95	809.787,12	730.975,53	706.050,66	Titolo 2 - Spese in conto capitale	3.678.774,25	3.025.435,92	2.782.639,46	38.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	237.020,35	216.324,97	200.113,83	197.249,80	<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.498.336,07	3.025.435,92	2.782.639,46	38.000,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	75,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	5.952.989,84	5.209.358,92	4.879.539,73	2.107.111,37	Totale spese finali	6.530.135,77	5.199.576,57	4.871.211,32	2.098.551,88
Titolo 6 - Accensione di prestiti	86.933,74	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	9.782,35	9.782,35	8.328,41	8.559,49
					<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	494.244,81	493.744,81	509.403,09	509.403,09	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	500.001,87	493.744,81	509.403,09	509.403,09
Totale titoli	6.534.168,39	5.703.103,73	5.388.942,82	2.616.514,46	Totale titoli	7.039.919,99	5.703.103,73	5.388.942,82	2.616.514,46
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	7.431.719,13	5.703.103,73	5.388.942,82	2.616.514,46	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	7.039.919,99	5.703.103,73	5.388.942,82	2.616.514,46
Fondo di cassa finale presunto	391.799,14								

DI DARE ATTO che il bilancio di previsione 2021-2023 garantisce il pareggio generale
DELIBERA DI CONSIGLIO n.12 del 27-04-2021 COMUNE DI MALTIGNANO

e rispetta gli equilibri finanziari di cui all'articolo 162, comma 6, del d.lgs. n. 267/2000;

DI APPROVARE la nota integrativa al bilancio di previsione 2021-2023, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

DI APPROVARE l'allegato programma delle collaborazioni autonome di cui all'art.46, comma 2, legge 133/2008, in cui è fissato in complessive euro 1320,00 comprensivo degli oneri riflessi, la spesa per gli incarichi di consulenza e collaborazione per il 2021;

DI DARE ATTO che il D.U.P. 2021/2023 è stato approvato rispettivamente con delibera di Giunta Comunale n. n. 26 del 08/04/2021, così come previsto dall'articolo 170, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e definitivamente approvato dal Consiglio Comunale in data odierna con atto n. 10;

DI DARE ATTO che il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data odierna, immediatamente eseguibile ai sensi di legge affinché diventi allegato obbligatorio al bilancio di previsione 2021-2023 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 58, comma 1, del D.L. 112/2008 convertito con modificazioni dalla legge 133/2008;

DI APPROVARE il programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2021/2023, ricompreso nel Documento Unico di programmazione 2021/2023;

DI DARE ATTO CHE dalla tabella allegata sotto la lettera c), relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale di cui al D.M. 18.02.2013 risulta che questo Ente non è strutturalmente deficitario;

DI FISSARE, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, del L. n. 133/2008, ed alla luce di quanto disposto dall'art. 6, comma 7, del D.L. 78/2010 convertito con Legge 122/2010, il limite massimo di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione per l'anno 2021, pari a € 1.680,00 dando atto che dal suddetto limite sono escluse le spese per:

- incarichi relativi alla progettazione delle OO.PP. in quanto ricompresi nel programma triennale delle OO.PP. approvato dal Consiglio Comunale;
- incarichi obbligatori per legge ovvero disciplinati dalle normative di settore;
- incarichi finanziati integralmente con risorse esterne la cui spesa non grava sul bilancio dell'Ente (Deliberazione Corte dei Conti – Sezione Regionale per la Puglia n. 7 del 29/04/08);

DI INVIARE la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000;

DI PUBBLICARE sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014.

DI TRASMETTERE i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai sensi del DM 12 maggio 2016.

Infine, stante l'urgenza di provvedere,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti resi per appello nominale in seduta tenutasi in videoconferenza, mediante l'uso di dispositivi informatici, dal seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 11, astenuti n. 0; votanti: n. 11, voti favorevoli: n. 11;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.12 del 27-04-2021 COMUNE DI MALTIGNANO

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.

APPROVATO E SOTTOSCRITTO AI SENSI DELL'ART. 25, C. 4, DELLO STATUTO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CAROPRESO LUIGI

IL SINDACO

F.to FALCIONI ARMANDO

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi 06-05-2021 la pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* per quindici giorni consecutivi [n° 345 Reg. Pubblicazioni].

II SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. CAROPRESO LUIGI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 27-04-2021 in quanto:

- sono trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* (art.134, 3° c., TUEL)
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° c., TUEL).

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio *on line* di questo Comune dal 06-05-2021 al 21-05-2021 e che contro di essa non sono pervenute opposizioni o ricorsi..

Maltignano, li 22-05-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

	<p>La presente copia è conforme all'originale da servire ad uso amministrativo.</p> <p>MALTIGNANO, li 06-05-2021</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. CAROPRESO LUIGI</p>
--	---